

REGOLAMENTO (CEE) N. 1487/74 DEL CONSIGLIO**del 13 giugno 1974****che sospende temporaneamente e parzialmente il dazio autonomo della tariffa doganale comune sugli sgombri freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi destinati all'industria di trasformazione, della sottovoce ex 03.01 B I m) 2**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nella Comunità, attualmente le zone di pesca non sono in grado di soddisfare il fabbisogno in sgombri dell'industria di trasformazione comunitaria; che è quindi opportuno sospendere parzialmente e temporaneamente il dazio autonomo della tariffa doganale comune sugli sgombri destinati all'industria di trasformazione, della sottovoce ex 03.01 B I m) 2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 16 giugno 1974 al 14 febbraio 1975, il dazio autonomo della tariffa doganale comune sugli sgombri freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria di trasformazione, della sottovoce ex 03.01 B I m) 2 della tariffa doganale comune, è sospeso al livello del 5 %.

Il beneficio di tale sospensione è subordinato alle condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. EPPLER